



Decreto Dirigenziale n. 7 del 08/06/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 5 Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino

Oggetto dell'Atto:

L.R. 54/1985 E S.M.I.. NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. D.G.R. N. 503 DEL 04/10/2011. CAVA SITA NEL COMUNE DI MELITO IRPINO (AV) ALLA LOCALITA' CASTELLO CARUSO. CESSAZIONE DI EFFICACIA E VALIDITA', CON DECADENZA, DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 1492 DEL 15.12.2000.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
- la L. R. 13.12.1985 n. 54;
- la L.R. 13.04.1995 n. 17;
- le Ordinanze del Commissario ad Acta delegato all'approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, n. 11 del 7 giugno 2006 e n. 12 del 6 luglio 2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2127 del 30.12.2005;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1002 del 15/06/2007;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 503 del 04/10/2011;
- la L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54, modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17, ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- il Commissario ad Acta, con propria Ordinanza n. 11 del 07/06/2006 (in B.U.R.C. n. 27 del 19/06/2006), ha approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (nel seguito PRAE) della Regione Campania;
- con successiva Ordinanza n. 12 del 6.7.2006, dello stesso Commissario ad Acta (in B.U.R.C. n. 37 del 14/8/2006), sono state apportate rettifiche alla predetta Ordinanza n. 11 del 07/06/2006;
- la Giunta Regionale della Campania con delibera n. 503 del 04/10/2011 (in B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011) ha proceduto ad approvare, ai sensi degli articoli 10, comma 6, e 5, comma 1, delle NdA del PRAE, le "Norme Specifiche Tecniche sulle Capacità necessarie per l'esercizio dell'attività estrattiva in Campania" (nel seguito Norme Specifiche Tecniche), con cui sono dettati indirizzi operativi inerenti: al riconoscimento del possesso dei requisiti minimi di capacità necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva; all'individuazione di criteri di preferenza, riferiti alle capacità, nell'ambito delle procedure di gara per l'affidamento delle concessioni estrattive; alla perdita e al recupero delle capacità;

PREMESSO altresì che:

- l'art. 15 co. 1 lett. d) delle Norme di Attuazione del PRAE – rubricato "Efficacia e validità della concessione e dell'autorizzazione estrattiva" - stabilisce che l'autorizzazione estrattiva cessa di avere efficacia e validità tra l'altro: *...d) per decadenza nei casi previsti dall'articolo 13 della L.R. n. 54/1985 e s.m.i. e quando: - vengono meno in capo al concessionario e/o al titolare dell'autorizzazione i requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria necessari per l'esercizio dell'attività estrattiva;...*
- il co. 3 dell'art. 6 delle Norme Specifiche Tecniche – rubricato "Perdita delle capacità per l'esercizio dell'attività estrattiva" – dispone che *la perdita delle capacità per l'esercizio dell'attività estrattiva si verifica anche per sopraggiunta carenza dei requisiti di ordine generale e comporta la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione;*

PREMESSO infine che:

- con decreto dirigenziale di questo Settore n. 1492 del 15.12.2000, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.R. 54/85 e s.m.i., la Società F.Ili Iovanna S.n.c. di Iovanna Francesco e Iovanna Egidio, con sede in Via Chianchito nel Comune di Fontanarosa (AV), veniva autorizzata alla coltivazione e recupero ambientale dell'area di cava sita nel Comune di Melito Irpino alla Località Castello Caruso, sulle part.lle nn. 109, 112, 113, 114, 133, 135, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 395, 515, 516 e 664 del Fg. n. 9 del Comune di Melito Irpino, avente una superficie complessiva di mq. 18.718; l'autorizzazione in argomento veniva rilasciata per la durata di anni 20;
- con D.D. n. 6 del 08/06/2012 questo Settore, per le motivazioni ivi riportate, ha accertato la mancanza

- del possesso dei requisiti minimi di "capacità necessarie per l'esercizio dell'attività estrattiva in Campania" approvati con D.G.R. n. 503 del 04/10/2011 (in B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011) da parte della società F.Ili Iovanna S.n.c. di Iovanna Francesco e Iovanna Egidio, con sede in Fontanarosa (AV) alla Via Chianchito 90, codice fiscale e partita IVA 02024280642, in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 3 co. 1 lettere a.2.e), a.2.f), a.2.g) (requisiti di ordine generale), b.3) (requisiti di capacità economico finanziaria), delle Norme Specifiche Tecniche approvate con la citata D.G.R. 503/2011;
- con il medesimo D.D. n. 6 del 08/06/2012 questo Settore ha demandato a distinto provvedimento l'adozione degli ulteriori adempimenti di competenza;

CONSIDERATO che:

- in esito al D.D. n. 6 del 08/06/2012 di questo Settore, ai sensi e per gli effetti dei citati art. 15 co. 1 lett. d) della Norme di Attuazione del PRAE ed art. 6 co. 3 delle Norme Specifiche Tecniche, e della L.R. 54/85 e s.m.i., l'autorizzazione rilasciata con il D.D. n. 1492 del 15.12.2000, alla Società F.Ili Iovanna S.n.c. di Iovanna Francesco e Iovanna Egidio, con sede in Via Chianchito nel Comune di Fontanarosa (AV), cessa di avere efficacia e validità, e decade;
- resta l'obbligo, ai sensi della L.R. 54/85 e s.m.i. e del PRAE, della mera ricomposizione ambientale della cava in argomento, in capo alla medesima società F.Ili Iovanna S.n.c. di Iovanna Francesco e Iovanna Egidio, adempimento per il quale, a norma dell'art. 1 co. 2 delle Norme Specifiche Tecniche approvate con la D.G.R. 503/2011, non è richiesto il possesso dei requisiti minimi di capacità per l'esercizio dell'attività estrattiva, fatte comunque salve le disposizioni per il recupero delle capacità stesse di cui all'art. 7 delle richiamate Norme Specifiche Tecniche;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento p.i. Giovanni Mazzariello e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento medesimo e dal Dirigente del Servizio Sergio Albanese prot. n. 442469 del 08/06/2012;

DECRETA

per tutto quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato:

- in esito al D.D. n. 6 del 08/06/2012 di questo Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 co. 1 lett. d) della Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive e dell'art. 6 co. 3 delle Norme Specifiche Tecniche approvate con D.G.R. n. 503 del 04/10/2011, e della L.R. 54/85 e s.m.i., l'autorizzazione rilasciata con il D.D. di questo Settore n. 1492 del 15.12.2000, alla Società F.Ili Iovanna S.n.c. di Iovanna Francesco e Iovanna Egidio, con sede in Via Chianchito nel Comune di Fontanarosa (AV), cessa di avere efficacia e validità, ed è dichiarata decaduta;

ORDINA

per tutto quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato:

- alla società F.Ili Iovanna S.n.c. di Iovanna Francesco e Iovanna Egidio, con sede in Fontanarosa (AV) alla Via Chianchito 90, codice fiscale e partita IVA 02024280642,
- la ricomposizione ambientale del sito di cava in oggetto, sulla scorta di idoneo progetto, comprensivo degli elaborati di cui alla L.R. n. 54/1985 e s.m.i. e al Piano Regionale delle Attività Estrattive, nonché alla normativa in genere vigente sulla materia, da inoltrare nel termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente atto, ai fini della preventiva autorizzazione.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

in via telematica:

- alla Segreteria di Giunta;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 15 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione,;
- al Settore Ricerca e Valorizzazione Cave e Torbiere - A.G.C. 15, Settore 12;

- al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Avellino – A.G.C. 11 – Settore 17;
- al Settore Stampa, Documentazione e B.U.R.C. - A.G.C. 01, Settore 02;

in forma cartacea:

- all'ufficio messi del Comune di Fontanarosa (AV), per la notifica alla società F.Ili Iovanna S.n.c. di Iovanna Francesco e Iovanna Egidio, con sede in Fontanarosa (AV) alla Via Chianchito, codice fiscale e partita IVA 0202428064;
- al Comune di Melito Irpino (AV), per quanto di competenza, e per la pubblicazione all'albo pretorio;
- al Comando Vigili Urbani di Melito Irpino (AV);
- all'UTC del Comune di Melito Irpino (AV);
- alla Comunità Montana dell'Ufita - Ariano Irpino (AV);
- alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Avellino;
- alla Soprintendenza Archeologica di Salerno;
- al Comando Stazione Forestale di Mirabella Eclano (AV);
- al Comando Stazione Carabinieri di Grottaminarda (AV);
- alla Provincia di Avellino.

Il Dirigente del Settore
(ing. Celestino Rampino)